



La diligenza del Medico Veterinario

È questo il principio che salda insieme l'obbligazione di mezzi e di risultato

di **DARIA SCARCIGLIA**

Avvocato

daria.scarciglia@gmail.com

Torniamo a parlare di responsabilità, argomento che sta al veterinario come il lievito sta al panettiere. Sul piano professionale, sappiamo che rappresenta l'obbligo di rispondere delle proprie azioni e quindi l'esposizione alle conseguenze di un inadempimento, e che riguarda tutti, sia i liberi professionisti che i dipendenti pubblici e privati. Siamo infatti in ambito contrattuale ed è richiesto l'esatto adempimento delle prestazioni su cui le parti si sono accordate.

La legge richiede dunque l'esatto adempimento e lo possiamo desumere agevolmente dal fatto che il codice civile stabilisce quali siano i casi in cui il debitore inadempiente è esonerato da responsabilità; il meccanismo è intuitivo: se il diritto stabilisce quali situazioni liberano il debitore, intende dire che in tutte le altre resta obbligato. Tuttavia ciò non definisce ancora cosa significhi esatto adempimento. Ne avremo la nozione precisa solo analizzando il tipo di prestazione cui è tenuto il medico veterinario.

Secondo la tradizionale concezione degli studiosi del diritto, si configura una distinzione importante tra prestazione d'opera manuale e prestazione d'opera intellettuale, attribuendo alla prima un'obbligazione di risultato ed alla seconda un'obbligazione di mezzi. In pratica, secondo questa distinzione, in entrambi i casi è richiesta l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, ma mentre colui che svolge lavoro manuale senza un vincolo di subordinazione con il committente è tenuto al conseguimento del risultato promesso, il professionista ha solo un obbligo di diligenza, in base ai principi dell'attività intellettuale da lui esercitata. Le conseguenze in termini di applicazione del diritto sono importanti e segnano una netta separazione tra le due fattispecie anche in tema di onere della prova.

Infatti, sempre secondo questa tradizionale distinzione, in caso d'inadempimento, il committente di un'opera manuale, deve solo provare l'esistenza del contratto ed allegare l'inadempimento, poiché incombe sul prestatore d'opera l'onere di provare che la prestazione è stata eseguita a regola d'arte o che non gli è stato possibile realizzarla – in tutto o in parte – per cause a lui non imputabili. Al contrario, il cliente insoddisfatto di un professionista ha l'onere di provare, non solo l'esistenza del contratto, ma anche la colpa o il dolo del professionista stesso.

MEZZI O RISULTATO?

Gli studiosi del diritto hanno sostenuto da sempre questa dicotomia, basandosi anche sul fatto che il codice civile, all'art. 2236, dispone che qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponda dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave, esentandolo quindi dalla cosiddetta *colpa lieve*, cioè da forme meno gravi di negligenza, imprudenza o imperizia. Si è ritenuto, in modo del tutto ragionevole, verrebbe da dire, che la diligenza richiesta al professionista sia una diligenza per così dire *qualificata*, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune, e cioè la diligenza del buon padre di famiglia, e che sia commisurata alla prestazione che lo stesso deve esegui-



re; prestazione che, come indicato dal secondo comma dell'art. 1176 del codice civile, richiede una diligenza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. La dottrina ha finito quindi con l'elaborare la teoria secondo cui, ad esempio, dal medico non si debba pretendere di guarire, né dall'avvocato di vincere la causa, ma si possa solo legittimamente domandare che operino al meglio delle competenze loro richieste, dando vita alle obbligazioni di mezzi, intese come un dovere di diligenza professionale, indipendentemente dal risultato conseguito, in contrapposizione alle obbligazioni di risultato, intese come un dovere di esatta esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla diligenza impiegata.

Eppure tutta questa elaborazione dottrinale rivela delle falle.

Prendiamo ad esempio il lavoro dell'ingegnere. La sua è indiscutibilmente una prestazione d'opera intellettuale, tuttavia l'obbligazione cui è tenuto è di risultato e non di mezzi: nella progettazione di un ponte, di un edificio, di un'automobile, di un macchinario, ecc. non gli si chiede di fare del suo meglio, ma la certezza che i suoi calcoli consentano la realizzazione di opere sicure e che rispondano alle caratteristiche per cui sono state progettate.

Questo esempio è sufficiente per poter comprendere come il diritto reclami un'altra concezione. E, del resto, tutta la teoria sulla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultati è solo il frutto della prevalente dottrina, ma non ha fondamento nelle leggi vigenti. Infatti, proprio la norma che gli studiosi del diritto hanno considerato come una sorta di spartiacque, l'art. 1176 del codice civile, è suscettibile di una diversa lettura. Il primo comma dice che, nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Il secondo comma, come abbiamo visto, dice che nell'adempiere delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, laddove per *attività professionale* non s'intende affatto *esercizio di professione intellettuale*, bensì *esercizio di un'attività lavorativa in modo professionale*. Cosa significa? Che a colui che di mestiere fa l'idraulico è richiesta la relativa competenza, così come ad un parucchiere, un meccanico, un avvocato, un giornalista o un medico.

Non ci sono obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato; si tratta di una distinzione meramente

descrittiva, ma che non ha aderenza con il diritto, per il quale il solo criterio di giudizio è la diligenza, poiché è la bussola che indica la rotta, vale a dire le modalità di esecuzione della prestazione, dal momento che la legge la pone a fondamento dell'obbligo in capo al debitore di fare tutto quanto necessario per soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento. Non vi è alcun dubbio, in effetti, che qualunque debitore sia sempre vincolato ad un'attività che abbia come fine quello di trasferire nella sfera del creditore un'utilità oggettivamente apprezzabile, che equivale a dire che qualche risultato deve comunque essere prodotto dalla prestazione dedotta nell'accordo.

LA SVOLTA

E difatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione, compiendo un lungo percorso, ha interamente riscritto la disciplina delle obbligazioni di mezzi e di risultato, a cominciare dalla sentenza n. 13533 del 2001 a Sezioni Unite, in cui i giudici hanno ribadito l'unicità del regime probatorio: il creditore, sia che agisca per ottenere la prestazione promessa o per il risarcimento del danno, deve solo provare l'esistenza del contratto, incombe sul debitore l'onere di provare di aver regolarmente adempiuto o di non averlo potuto fare per causa a lui non imputabile. Nessuna distinzione tra obbligazioni di mezzi o di risultato, tra opera intellettuale o manuale. Va detto inoltre che tutte le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione rappresentano un punto di svolta. Le Sezioni Unite, infatti, intervengono ad uniformare orientamenti diversi e contrastanti della giurisprudenza, fornendo il principio che dovrà essere seguito da quel momento in poi. E, puntualmente, dopo questa prima sentenza, non si sono fatte attendere le successive, pronunciate nel medesimo solco. Nel 2005 è intervenuta un'ulteriore sentenza a Sezioni Unite della Cassazione, la n. 15781/2005, che ha chiarito come la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato non abbia alcuna incidenza sul regime della responsabilità, essendo richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, in quanto lo standard di diligenza del professionista è sensibilmente cresciuto. Dopo appena due anni, con la sentenza n. 8826/07, la Corte di Cassazione ha ribadito che la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato costituisce il frutto di una tradizionale elaborazione dogmatica accolta dalla dottrina e tramandata

dalla giurisprudenza, benché di dubbio fondamento e priva di riscontro normativo. Nel 2008, di nuovo le Sezioni Unite, con la sentenza n. 577/08, tornano sull'unicità del regime probatorio e stabiliscono a chiare lettere che, in tema di responsabilità professionale, il cliente danneggiato si limita a fornire la prova del contratto e dichiara l'inadempimento, restando a carico del professionista l'onere della prova liberatoria, e dichiarano l'irrelevanza della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultati, specie nelle prestazioni d'opera intellettuale, tenuto conto che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni, sia pure in proporzione variabile. In questa scia, la Cassazione è intervenuta nel 2012, con la sentenza n. 8014/12, a proposito del consenso informato, dichiarando l'irrelevanza della sottoscrizione da parte del cliente, poiché sono responsabilità del professionista sia il risultato richiesto dal cliente, sia i mezzi per realizzarlo.

E LA GUARIGIONE?

A questo punto, risulta estremamente chiaro il quadro tracciato dalla teoria del diritto: ci troviamo di fronte ad una completa uniformità relativamente alla responsabilità per inadempimento. Ciò che resta da capire è cosa si debba intendere per *esatto adempimento* del medico veterinario, dal momento che l'obbligazione cui è tenuto è da porre in relazione con il risultato richiesto dal cliente.

È evidente che non potrà mai essere obbligo del veterinario, passibile di responsabilità risarcitorie, la guarigione dell'animale paziente, dal momento che si tratterebbe di un'obbligazione impossibile da sostenere; la diligenza che il diritto gli impone comporta che il risultato sia la corretta diagnosi della patologia in atto, o la diligente prescrizione della terapia adeguata, così come l'operazione chirurgica esattamente eseguita, nonché la precisa e consapevole compilazione di tutti i documenti che hanno valore ai sensi di legge (cartelle cliniche, moduli per il consenso informato, ricette mediche, registri dei trattamenti, ecc.), atti a non far incorrere in errore o, peggio ancora, in sanzioni il proprio cliente.

IL CLIENTE NON HA SEMPRE RAGIONE

Quanto al cliente, è noto ormai che non abbia sempre ragione. È sua la scelta di far curare o meno i propri animali e dunque si assume la responsabilità di tale scelta tutte le volte che, contrariamente al parere del veterinario, decida, ad esempio, di non sottoporre il proprio animale a costosi esami diagnostici, o ad interventi indicati come necessari. Il contenzioso, del resto è sovraccarico di cause in cui l'oggetto del contendere è la misura del concorso di colpa tra professionista e cliente, per stabilire, in definitiva, chi abbia sbagliato di meno.

La soluzione resta quella indicata più volte ed è sempre valida: attrezzarsi preventivamente contro le possibili pretese risarcitorie della clientela, attraverso una solida preparazione ed una buona alleanza con il diritto vigente nella propria materia, che da sole bastano a fornire al professionista tutti gli strumenti per poter lavorare bene senza dover costantemente temere di essere esposto alle citazioni per danni. Non solo: competenza e conoscenza del diritto rappresentano la base del fatidico esatto adempimento, oltre che la chiave del successo.

Come dice un bellissimo proverbio cinese, se *la corda è lunga l'aquilone volerà in alto*. ■